

**Il problema**

# Piccole aziende a rischio esclusione

**Silvia Spattini**  
**Michele Tiraboschi**

**I**l termine per la costituzione dei **fondi bilaterali**, inizialmente previsto entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge Fornero, è stato una prima volta prorogato di altri 6 mesi. La persistente inerzia delle parti sociali ha infine spinto il Governo Letta a estendere il termine al 31 ottobre 2013 nella attesa di una svolta che non c'è stata.

Sul piano tecnico ci si domanda, allora, se i settori che non hanno provveduto, possano ancora farlo. Ciò dipende dalla interpretazione che si attribuisce al termine previsto dalla legge Fornero. Se tale termine venisse considerato come perentorio, non potrebbero più essere costituiti altri fondi di solidarietà bilaterali e i settori esclusi dalla **cassa inte-**

**grazione** ancora senza fondo dovrebbero in via definitiva confluire nel costituendo **fondo di solidarietà residuale** a decorrere dal 1° gennaio 2014. Al contrario, se si considerasse il termine come ordinatorio, sarebbe comunque possibile creare nuovi fondi di solidarietà bilaterale, consentendo alle aziende afferenti al fondo residuale di passare al fondo di settore.

Escludere la possibilità, decorso il termine del 31 ottobre, di creare altri fondi di solidarietà bilaterali solleva invero non pochi dubbi finendo per irrigidire un sistema di tutele del reddito che, per funzionare, ha necessità di adeguate flessibilità e del coinvolgimento attivo delle parti sociali. Del resto, il fondo residuale tutela soltanto i lavoratori delle imprese con più di 15 dipenden-

ti, mentre le parti sociali potrebbero assicurare, come nel caso dell'artigianato, prestazioni di sostegno al reddito anche ai lavoratori delle imprese fino a 15 dipendenti. Impedire, pertanto, la costituzione di nuovi fondi bilaterali nell'ambito di questo sistema significherebbe **escludere a priori la tutela potenziale dei lavoratori impiegati nelle imprese di minori dimensioni.**

L'incertezza e i dubbi sulla perentorietà del termine di costituzione dei fondi sono avvalorati anche dalle vicende della norma. In origine, la legge Fornero prevedeva l'istituzione del fondo residuale senza indicarne i termini. L'unico riferimento temporale era legato alla applicazione del fondo residuale ai datori di lavoro per i quali non fossero stati sti-

pulati accordi collettivi per la costituzione di fondi di solidarietà entro il 31 marzo 2013.

Se è stato considerato ordinatorio il termine del 31 marzo 2013, non producendo effetti alla sua scadenza, in particolare rispetto all'istituzione del fondo residuale, non si capisce perché dovrebbe essere considerato perentorio il termine del 31 ottobre.

In virtù della libertà e autonomia sindacale, da un lato le parti sociali non possono essere obbligate a stipulare accordi per la costituzione di fondi di solidarietà. Dall'altro lato, potrebbero comunque costituire fondi bilaterali puri, cioè fuori dal sistema previsto dalla legge Fornero. È difficile, quindi, pensare di non accogliere nuovi fondi bilaterali nel sistema, peraltro concepito per garantire ampia copertura di sostegno al reddito ai lavoratori esclusi dal sistema delle casse integrazione.

